

**LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2022, N. 2**

**Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018,  
n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Modificazione dell'articolo 91 della legge regionale 3  
maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione  
autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2 (Modificazione dell'articolo 100 della legge regionale  
n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>3</sup>

**Art. 3 (Modificazione dell'articolo 108 della legge regionale  
n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 24 febbraio 2022, n. 8 – Supplemento n. 4.

<sup>2</sup> Aggiunge il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 91 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>3</sup> Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 100 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>4</sup> Modifica il comma 6 dell'art. 108 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**Art. 4 (Introduzione dell'articolo 123-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

**Art. 5 (Modificazione dell'articolo 127 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>6</sup>

**Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 149 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>7</sup>

**Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 150 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>8</sup>

**Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 151 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Inserisce l'art. 123-bis dopo l'art. 123 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>6</sup> Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 127 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>7</sup> Sostituisce l'art. 149 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>8</sup> Sostituisce l'art. 150 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>9</sup> Sostituisce l'art. 151 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 152 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>10</sup>

**Art. 10 (Modificazioni dell'articolo 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 153 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*<sup>11</sup>
- b) *(omissis)*<sup>12</sup>

**Art. 11 (Modificazione dell'articolo 155 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>13</sup>

**Art. 12 (Modificazione dell'articolo 156 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Sostituisce l'art. 152 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>11</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 153 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>12</sup> Inserisce i commi *2-bis e 2-ter* dopo il comma 2 dell'art. 153 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>13</sup> Modifica l'art. 155 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>14</sup> Modifica il comma 1, lett. b), dell'art. 156 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**Art. 13 (Introduzione dell'articolo 156-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>15</sup>

**Art. 14 (Modificazione dell'articolo 158 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>16</sup>

**Art. 15 (Introduzione dell'articolo 158-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>17</sup>

**Art. 16 (Modificazioni dell'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. All'articolo 159 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni \sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*<sup>18</sup>
- b) *(omissis)*<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Inserisce l'art. 156-bis dopo l'art. 156 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>16</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 158 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>17</sup> Inserisce l'art. 158-bis dopo l'art. 158 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>18</sup> Sostituisce la rubrica dell'art. 159 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>19</sup> Antepone il comma 01 prima del comma 1 dell'art. 159 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**Art. 17 (Introduzione dell'articolo 159-bis nella legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>20</sup>

**Art. 18 (Modificazioni dell'articolo 163 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>21</sup>
2. *(omissis)*<sup>22</sup>

**Art. 19 (Modificazioni dell'articolo 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. Nell'articolo 167 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*<sup>23</sup>
- b) *(omissis)*<sup>24</sup>

**Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 169 della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni)**

1. *(omissis)*<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Inserisce l'art. 159-bis dopo l'art. 159 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>21</sup> Modifica il comma 2 dell'art. 163 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>22</sup> Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 163 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>23</sup> Inserisce i commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell'art. 167 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>24</sup> Modifica il comma 2 dell'art. 167 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>25</sup> Sostituisce l'art. 169 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

**Art. 21 (Norma transitoria)**

1. La nuova disciplina recata dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 si applica alle procedure concorsuali e alle mobilità bandite dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto previsto dall'articolo 156-*bis* della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'articolo 14 della presente legge. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. Per la valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'articolo 149 della legge regionale n. 2 del 2018, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano fino all'adozione di un nuovo decreto le disposizioni recate dal decreto del presidente della regione 11 luglio 2012, n. 7/L relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe.

3. La nuova disciplina recata dall'articolo 2 si applica anche alle graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle eventuali disposizioni contenute nel relativo bando di concorso.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 15, l'idoneità conseguita nei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima del termine previsto dal comma 1 consente l'accesso alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti. I segretari comunali titolari di sede segretarile in esito a concorsi banditi prima del termine previsto dal comma 1 possono accedere attraverso la mobilità alle sedi di classe corrispondente a prescindere dal numero degli abitanti.

---

---

**Art. 22 (Abrogazioni)**

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 154 e l'allegato C della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni relativo all'articolo 150 della stessa legge sono abrogati a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione del decreto previsto dall'articolo 156-*bis* della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni introdotto dall'articolo 13 della presente legge.

**Art. 23 (Entrata in vigore)**

1. Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

